



**Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico**

**On. Ministro Carlo Calenda
On. Sottosegretario Antonio Gentile
On. Direttore Generale Mario Fiorentino**

Oggetto: Insurance Distribution Directive (IDD) – invito alla prosecuzione dei lavori di consultazione preventiva sulle problematiche legate alla trasposizione nell’ordinamento italiano delle regole della IDD.

Illustrissimi Signori,

le scriventi Associazioni di Categoria, **ACB** (Associazione di Categoria Brokers di Assicurazione e riassicurazione), **AIBA** (Associazione Italiana Brokers Assicurativi) e **ANAPA Rete ImpresAgenzia** (Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione), quali rappresentanti della maggioranza degli intermediari operanti in Italia, intendono con questa missiva rappresentare quanto segue.

Come noto, la trasposizione nel nostro ordinamento della Direttiva IDD, per la quale è fissato il termine del 23 febbraio 2018 per gli Stati Membri, con possibile proroga all’ottobre dello stesso anno per la sua applicazione fra gli operatori del mercato, comporta la revisione, con possibili significative modifiche, della disciplina della intermediazione assicurativa, nonché della vigilanza sulla stessa, con particolare riguardo al comparto vita.

Tra l’altro i criteri di delega di recente approvati dal Parlamento Italiano appaiono ampi e consentono al Governo e all’Autorità di Vigilanza interventi particolarmente rilevanti sull’attuale impianto normativo di settore.

In particolare, volendo menzionare alcune delle tematiche sulle quali la IDD andrà ad impattare con maggiori criticità, vale la pena di evidenziare che l’implementazione della nuova Direttiva comporterà la necessità di affrontare i seguenti aspetti.

1. Riorrganizzazione del mercato della distribuzione dei prodotti Vita e nuovi requisiti di struttura e organizzativi.

Le nuove regole incideranno nella operatività degli intermediari assicurativi con impatti organizzativi potenzialmente distruttivi per gli operatori dimensionalmente meno strutturati. Si pensi al mondo della distribuzione dei prodotti vita, nel quale vi sarà una profonda differenziazione nelle regole distributive tra prodotti di pura protezione (temporanee caso morte) e prodotti che dovrebbero assicurare anche un certo rendimento all'assicurato al momento della esigibilità della prestazione promessa (IBIPs).

Nella distribuzione di questi prodotti occorrerà dotarsi di strutture organizzative atte ad individuare e monitorare la presenza di conflitti di interesse (secondo le prescrizioni dalla normativa UE di secondo livello ancora non definitiva); si dovrà porre molta attenzione a collocare prodotti in linea con la profilatura del cliente; si potrà essere tenuti a monitorare la "suitability" del prodotto anche "in continuo" e cioè dopo la vendita e per tutta la durata del prodotto.

In questo ambito riteniamo necessario un intervento normativo proporzionato che consenta il mantenimento dell'attuale alto livello di concorrenza tra reti differenti per dimensione, vocazione e approccio al cliente.

2. Necessità di declinare nel dettaglio le regole di livellamento delle norme comportamentali e le strutture remunerative delle reti di vendita dirette delle imprese assicurative.

Il "livellamento del piano di gioco" grazie al quale il Legislatore comunitario ha inteso assoggettare anche le imprese di assicurazione alle regole della distribuzione assicurativa dettate dalla IDD, non è supportato da norme di secondo livello specifiche, pertanto, la gran parte della regolazione di dettaglio dovrà essere elaborata dai singoli Stati Membri.

La qualcosa rende più che mai opportuno un confronto congiunto del Legislatore italiano con le categorie interessate, al fine di evitare che la suddetta parificazione di condizioni voluta dalla UE non si sostanzi in una mera affermazione di principio.

3. Prevedibile incremento dei dettagli operatori – non ancora conosciuti – derivanti dai regolamenti sul POG e sugli IBIPs.

Con la introduzione delle regole dettate nella normativa comunitaria di secondo livello (Regolamenti POG e IBIPs) nella disciplina della intermediazione verranno prescritti ulteriori



contenuti tecnici di fronte ai quali il Legislatore / Regolatore nazionale sarà chiamato a prendere decisioni.

Anche in questo frangente il confronto con gli operatori potrà prevenire la emanazione di regole disfunzionali.

4. Collocazione nel Registro degli intermediari accessori e ambito della loro operatività.

Con l'avvento della nuova categoria degli intermediari accessori occorrerà dare loro una collocazione all'interno del RUI, ma ciò che più rileva è il fatto che l'ambito delle coperture che gli stessi saranno abilitati a distribuire è definito dalla norma comunitaria in modo alquanto incerto, sì che la esatta definizione del perimetro entro il quale essi potranno svolgere in modo autonomo l'attività di distribuzione assicurativa spetta al Legislatore.

Questo è un altro argomento sul quale le categorie interessate sentono il bisogno di avere un confronto.

5. Definizione delle regole nel caso di collaborazioni orizzontali e verticali

L'occasione fornita dalla legge delega in ottica di migliore armonizzazione delle attuali norme per la distribuzione deve consentire di meglio armonizzare le regole relative alle collaborazioni introdotte con il DL 221/2012 che non possono essere considerate al pari delle collaborazioni di tipo verticale. L'indipendenza del brokeraggio assicurativo sconta attualmente sempre più l'esigenza di gestire il portafoglio clienti per il tramite delle reti agenziali, tenuto conto che le compagnie italiane hanno fortemente innalzato il limite minimo di business per il mantenimento di un rapporto diretto con i broker assicurativi.

La forte specializzazione e la individuazione di prodotti assicurativi *tailor made*, spinge molti intermediari tradizionali a collaborare con colleghi grossisti ovvero specializzati per settori produttivi o merceologici.

In ambito di distribuzione di bancassicurazione, sovente gli intermediari tradizionali sono chiamati a svolgere attività di back office in favore delle strutture bancarie ovvero di supporto consulenziale specializzato per i clienti aziende.

In tali contesti sarebbe opportuna una migliore armonizzazione delle norme esistenti ivi compreso un diverso accesso al fondo di garanzia dei mediatori.

Relativamente alla questione delle collaborazioni di tipo verticale, sarebbe auspicabile una regolamentazione ordinata anche con riferimento alle correlazioni con attività ulteriori in ambito creditizio e finanziario.



Proprio in considerazione del numero e della importanza delle novità normative introdotte con la IDD, nonché delle problematiche che le stesse produrranno a livello pratico, Codesto Ministero ebbe a rispondere positivamente ad un precedente appello di ACB, convocando in data 26.01.2017 un'audizione e raccogliendo alcune osservazioni schematiche dalle Associazioni di Categoria interpellate.

Senonchè, dopo tale primo incontro non si è più avuta occasione di un confronto, né si ha notizia di quali possano essere i contenuti di una bozza di testo legislativo di trasposizione della IDD che, con tutta probabilità, gli uffici del Vostro Ministero stanno approntando.

E nostra convinzione, invece, che nel por mano ad una normativa che va ad incidere in modo così importante su di una attività essenziale per la tutela delle attività imprenditoriali e del cittadino privato, come è quella della intermediazione assicurativa, il confronto preventivo con le categorie interessate possa fornire un valido orientamento al fine di adottare le corrette scelte legislative.

* * *

Tutto ciò premesso le scriventi Associazioni confidano che Codesto Dicastero ed Autorità tutte in indirizzo vogliano condividere la opportunità di proseguire i lavori del tavolo tecnico di consultazione preventiva con gli stakeholder interessati, ed in particolar modo con le Associazioni di Categoria degli intermediari assicurativi, allo scopo di confrontarsi sulle soluzioni normative che il Ministero e le Autorità competenti eventualmente incaricate della stesura della bozza di testo legislativo di trasposizione della IDD abbiano adottato o stiano per adottare.

Restiamo quindi in attesa di ricevere un Vostro cortese riscontro in merito a quanto sopra.

Con osservanza.

Milano/Roma, 3 Novembre 2017

ACB
Il Presidente

AIBA
Il Presidente

ANAPA
Il Presidente